

## **DELIBERA N. 89/12/CSP**

### **ESPOSTO DELL'ONOREVOLE STEFANO VALDEGAMBERI (CONSIGLIERE REGIONALE UDC DEL VENETO ) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE LA7)**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione Servizi e prodotti del 20 aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica*” e, in particolare, gli articoli 1, comma 5, e 20, comma 2;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*”;

VISTO l’esposto presentato in data 10 aprile 2012 (prot. n. 16945) a firma dell’Onorevole Stefano Valdegamberi, consigliere regionale UDC del Veneto, con il quale è stata denunciata la violazione degli articoli 1 e 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della società Telecom Italia Media S.p.a., emittente televisiva in ambito nazionale La7, per una pretesa sovraesposizione del candidato Sindaco al Comune di

Verona Flavio Tosi rispetto agli altri candidati Sindaci, sia nell'imminenza della campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione comunale di Verona del 6 e 7 maggio 2012, che nel periodo elettorale, con particolare riguardo alle trasmissioni "Piazza Pulita" del 5 gennaio 2012, "Prima serata" del 19 febbraio 2012 ed "Otto e mezzo" del 5 aprile 2012, e la previsione della programmazione di una puntata della trasmissione "L'Infedele", dedicata al candidato medesimo;

VISTA la memoria del 13 aprile 2012 (prot. n. 17591) inviata dalla società Telecom Italia Media S.pa. in relazione alla richiesta di controdeduzioni dell'11 aprile 2012 (prot. n. 17199), nella quale si evidenzia, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare, si rileva come la competizione elettorale in corso abbia esclusiva rilevanza locale; l'Autorità, infatti, ha adottato le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 di cui alla delibera n. 43/12/CSP, prevedendo che le stesse non trovino applicazione ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali in cui non è prevista alcuna consultazione elettorale (articolo 1, comma 3);
- ne consegue che rispetto all'emittente televisiva La7, in quanto emittente nazionale, trovano applicazione solo le disposizioni relativi ai periodi non elettorali - e con specifico riferimento al caso di specie - ai programmi di approfondimento informativo;
- la legge n. 28 del 2000 distingue nettamente la disciplina della comunicazione politica radiotelevisiva da quella per i programmi di informazione (articolo 2, comma 2) e tale distinzione è stata chiarita definitivamente dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 155/2002, in particolare affermando che le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione e che *"l'articolo 2 della legge 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione"*;
- l'emittente privata, in quanto "impresa di opinione", è titolare di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall'articolo 21: secondo la richiamata giurisprudenza *"sottrarre ad imprese di opinione la libertà di cronaca politica e la relativa capacità di valutazione avrebbe il significato di vanificare l'importanza di quel regime pluralistico "esterno" dell'informazione radiotelevisiva, esplicazione del più generale principio del pluralismo al quale la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 826 del 1988, ha riconosciuto valore centrale in un ordinamento democratico. Così come privare le singole emittenti della libertà di esprimere le proprie opinioni politiche, da un lato, svuoterebbe di contenuti la liberalizzazione del settore radiotelevisivo e, dall'altro, realizzerebbe un livellamento "funzionale" di tutte le emittenti radiotelevisive, sia della Rai - che non è pubblica ma svolge servizio pubblico - che di quelle private, rendendo in tal modo irragionevole l'esistenza stessa di un sistema radiotelevisivo pubblico privato"*;
- per effetto di tale impostazione, l'articolo 2 della legge 28 del 2000 non può essere applicato alle fattispecie oggetto nell'esposto, inerenti programmi di informazione, per cui nessuna violazione può essere imputata all'emittente televisiva La7;

- per mera completezza, si rileva che i temi trattati nelle trasmissioni andate in onda prima dell'inizio della campagna elettorale non si riferivano alla consultazione in corso e Flavio Tosi, attuale Sindaco di Verona, ha partecipato con un semplice collegamento; inoltre, nella puntata del programma "Otto e mezzo" del 5 aprile 2012, la partecipazione di Flavio Tosi si giustifica in relazione alla crisi dei vertici della Lega, notizia dirompente nel panorama politico italiano: il sindaco Tosi ha sempre contestato quei vertici, rischiando anche l'espulsione dal partito;
- infine, relativamente al preteso annuncio di una puntata del programma "L'Infedele" dedicata a Flavio Tosi, viene precisato che è stata indicata la lista dei numerosi soggetti invitati a partecipare alla discussione avente ad oggetto la situazione della Lega Nord nella nuova "fase storica" che comunque lo stesso Flavio Tosi ha declinato l'invito;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

RILEVATO che le elezioni dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali indette per i giorni 6 e 7 maggio 2012 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, sul presupposto della valenza locale di tali consultazioni, l'Autorità, con la delibera n. 43/12/CSP, ha limitato l'ambito di applicazione delle disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, escludendone i programmi e le trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale;

RILEVATO conseguentemente che l'ambito di applicazione della citata delibera n. 43/12/CSP è limitato alle emittenti locali che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e alla stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni elettorali;

RITENUTO che la società Telecom Italia Media è, comunque, tenuta al rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nonché a quelli richiamati nella delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006;

CONSIDERATO in particolare che, in tema di programmi di informazione, la citata delibera n. 22/06/CSP stabilisce che *"1. Tutte le trasmissioni di informazione, compresi*

*i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento”;*

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 5, e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, durante i periodi elettorali, anche relativi alle elezioni comunali, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica, la presenza di candidati, esponenti di partito e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio dell'Autorità risulta la presenza del Sindaco Flavio Tosi, candidato al Comune di Verona nelle prossime elezioni, nelle trasmissioni oggetto dell'esposto;

RITENUTO, alla luce del richiamato quadro normativo vigente, che il rispetto dei principi in materia di informazione postula comunque l'esigenza di assicurare, fatta salva la libertà editoriale e la notiziabilità degli eventi, l'equilibrio delle presenze e la parità di trattamento evitando di determinare situazioni di squilibrio tra i soggetti candidati alle prossime elezioni comunali;

RITENUTO, per l'effetto, di dover rivolgere un richiamo alla società Telecom Italia Media S.p.A. affinché si attenga con particolare rigore, nel periodo elettorale in corso e fino all'espletamento delle operazioni di voto, all'osservanza dei principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento in relazione alla partecipazione nei programmi informativi di soggetti politici candidati nelle prossime consultazioni elettorali ;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio dei programmi e in caso di inottemperanza adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione dei Commissari, Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

## **RICHIAMA**

la società Telecom Italia Media S.p.a., esercente l'emittente televisiva nazionale La7 , a garantire nei programmi di informazione i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento tra i soggetti politici candidati nelle competizioni elettorali in corso.

L'Autorità, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inottemperanza, adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

Roma, 20 aprile 2012

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola